



Regione Lombardia

DECRETO N. 4310

Del 02/04/2026

Identificativo Atto n. 388

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2021IT16RFPR010 – DECADENZA A SEGUITO DELLA RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE CONCESSA ALL'IMPRESA OFFICINE FRATELLI TAIOCCHI - S.P.A. (ID 5879975) – MISURA "INVESTIMENTI LINEA SVILUPPO AZIENDALE" IN ATTUAZIONE DELLA DGR 7595 DEL 15/12/2022 – PR FESR 2021-2027 – AZIONE 1.3.3 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI" – ID BANDO RLO12023031703 – CUP E42E22001190009.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA U.O. “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE”

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, “i Fondi SIE”) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 dell'8 maggio 2025;

RICHIAMATI:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01/08/2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022)



Regione Lombardia

e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

- la D.G.R. 30 settembre 2024, n. XII/3116 "Preso d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C (2024) 6655 del 18 settembre 2024";

VISTI:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività"
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con la DCR XII/42 del 20 giugno 2023;
- la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda S.p.A., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il "Fondo investimenti imprese" destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

DATO ATTO che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 – "Un'Europa più competitiva e intelligente", l'Obiettivo Specifico 1.3 – "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" e l'Azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI" che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni;

VISTI altresì in tema di aiuti di Stato:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. - di seguito GBER - (modificato dal Reg (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 e prorogato fino al 31 dicembre 2026) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:



Regione Lombardia

- i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
- l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
- l'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6; 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16;
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito "TFUE"), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione Europea (c.d. Aiuti di Stato a finalità regionale);
- la Comunicazione C (2021) 2594 *final* del 19 aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- la Decisione C (2021) 8655 *final* del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 (2021/N) con cui ha approvato la mappa delle zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;
- la Decisione C (2022) 1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella la Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
 - istituito la misura "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale" suddivisa in due aree: Area 1 "Sviluppo aziendale Lombardia", Area 2 "Sviluppo aziendale nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale", con una dotazione finanziaria di euro 115.000.000,00, a valere sulla dotazione iniziale del "Fondo investimenti imprese", comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 69 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 46 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto,



Regione Lombardia

a cui si aggiungono euro 990.000,00 relativi alla quota IVA;

- individuato Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore del “Fondo Investimenti imprese” e della misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale”;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4640 con cui è stato approvato l’Avviso della misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale” in attuazione della D.G.R. 7595/2022;
- il decreto 30 giugno 2023, n. 9842 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- il decreto 29 dicembre 2023, n. 20900 di sospensione degli sportelli per la presentazione delle domande sulle Misure Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale e Linea Green previste dalla DGR 7595 del 15/12/2022 - PR FESR 2021-2027;
- il decreto 1 febbraio 2024, n. 1928 «Misure “Investimenti – Linea Green” e Investimenti – Linea Sviluppo aziendale” approvate con i decreti 29 marzo 2023, n. 4640 e 4648 – Disposizioni conseguenti all’adozione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis»;
- il decreto 2 febbraio 2024 n. 1990 di riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sugli avvisi della misura “Investimenti – Linea sviluppo Aziendale” e “Investimenti – Linea Green” con cui sono stati anche aggiornati i testi di entrambe le misure;
- il decreto 15 novembre 2024, n. 17369 con cui è stata modificata la suddivisione della dotazione finanziaria complessiva indicata all’art. A.5 del bando “Investimenti –Linea Sviluppo aziendale”, pari a euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione, in coerenza con l’andamento dell’entità delle agevolazioni richieste, come di seguito indicato:
 - euro 64.200.000,00 per il Fondo di garanzia;
 - euro 50.800.000,00 per i contributi in conto capitale a fondo perduto;
- la D.G.R. 17 febbraio 2025, n. XII/ 3928 con la quale:
 - sono state ridotte le commissioni di gestione previste dalla DGR 15 dicembre 2022, n. 7595 da euro 4.500.000,00 a euro 1.500.000,00, ferma restando la dotazione complessiva della misura di euro 115.000.000,00, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in euro 64.200.000,00 per il Fondo di garanzia ed euro 50.800.000,00 per la quota di contributo a fondo perduto;
 - è stata destinata alle agevolazioni a favore delle imprese la quota di euro 3.000.000,00 risultante dalla riduzione di cui sopra;
- la D.G.R. 24 febbraio 2025, n. XII/3959 con cui si è precisato che, al fine di non incorrere nel divieto del doppio finanziamento, per le agevolazioni a valere, tra le altre, sulla misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale, vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;
- la D.G.R. 16 giugno 2025, n. XII/4568 con cui:



Regione Lombardia

- è stata incrementata la dotazione del “Fondo investimenti imprese” per un importo pari a 25.132.754,44 euro, comprensivi delle commissioni di gestione del fondo, destinandolo alla “Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale”;
- si è dato atto che l'incremento dei costi di gestione, pari complessivamente a 228.598,00 euro, oltre IVA, trova copertura per 95.843,56 euro a valere sulle risorse già stanziare con la DGR 15 dicembre 2022, n. 7595 e ss.mm.ii. e non ancora impegnate, e per 132.754,44 euro a valere sull'incremento di dotazione di cui alla deliberazione medesima;
- si è dato atto che la dotazione complessiva della misura, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, è pari a 140.132.754,44 euro suddivisa in 78.194.076,98 euro per il Fondo di garanzia e 61.938.677,46 euro per la quota di contributo a fondo perduto;

RICHIAMATI:

- la Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale e Finlombarda S.p.A. per il triennio 2025-2027, sottoscritta in data 4 febbraio 2025 e registrata nel Repertorio convenzioni e contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC;
- il decreto 29 maggio 2023, n. 7972 con il quale è stato approvato lo schema di “Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato “Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale” - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.3”, sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda S.p.A. in data 5 giugno 2023;
- il decreto 29 ottobre 2025, n. 15341, con cui si è provveduto ad approvare lo schema di “Atto aggiuntivo dell'Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato “Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale” - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.3”, sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda S.p.A. il 10 novembre 2025;

DATO ATTO che la già citata D.G.R. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 ha:

- stabilito che sulla misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale” l'agevolazione è concessa:
 - per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese;
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli da 1 a 12;



Regione Lombardia

- per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis;
- per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) “Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)”, ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16 del Regolamento GBER;

RICHIAMATA la D.G.R. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che, a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, le misure “Investimenti – Linea Green” e “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale”, già inquadrate nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in particolare aumentando i massimali concedibili fino a euro 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla concessione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato “Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale” è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

RICHIAMATI i seguenti articoli dell'Avviso della misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale”:

– art. D.2.a (“Rinuncia”) che stabilisce quanto segue: “1. [...] Successivamente alla concessione il Soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'Agevolazione concessa”.

2. [...] In caso di Agevolazione già concessa, il Responsabile del procedimento prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa ai sensi del successivo art. D.2.b”.

– art. D.2.b (“Decadenza”), comma 1, che stabilisce quanto segue: “1. Regione Lombardia emana un apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

c) rinuncia all'Agevolazione ai sensi del precedente art. D.2.a”;

– art. D.2.b, comma 3, lett. b) che stabilisce quanto segue: “La restituzione dell'ammontare dell'ESL relativo alla Garanzia non si applica in caso di rimborso totale anticipato volontario del Finanziamento”;

– art. D.2.c (“Risoluzione del Contratto di Finanziamento”) che stabilisce quanto segue:

“1. Il Contratto di Finanziamento viene risolto dal Soggetto Finanziatore in caso di decadenza dall'Agevolazione di cui al precedente art. D.2.b.

2. La risoluzione contrattuale, nonché le modalità e i termini di rimborso anticipato volontario del Finanziamento da parte del Soggetto beneficiario, sono disciplinati dal relativo Contratto di Finanziamento”;



Regione Lombardia

DATO ATTO che:

- l'impresa OFFICINE FRATELLI TAIOCCHI - S.P.A. (C.F. 00209550169) ha presentato in data 24 giugno 2024 (prot. O1.2024.0012990) la domanda con ID 5879975 a valere sull'Avviso della misura "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale";
- con il d.d.u.o. 28 novembre 2024, n. 18629 è stata concessa l'agevolazione alla suddetta impresa come indicata nella tabella sotto riportata:

Totale Investimento ammesso Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia Euro (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concesso			Altre risorse del Beneficiario Euro	COR
					Aiuto in ESL corrispondente e al rilascio Garanzia Euro	Contributo in conto capitale Euro	Totale Agevolazione Euro		
1.750.000,00	1.525.000,00	1.067.500,00	343.125,00	De minimis	43.496,80	225.000,00	268.496,80	-	23134663

- in data 9 gennaio 2025 è stato sottoscritto dal soggetto finanziatore, Banca Popolare di Sondrio spa e dall'impresa OFFICINE FRATELLI TAIOCCHI - S.P.A. il contratto di finanziamento per un importo di euro 1.525.000,00 e nella medesima data il soggetto finanziatore ha erogato a titolo di anticipo del finanziamento, ai sensi dell'art. C.4.a dell'Avviso della Misura "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale", l'importo di euro 1.067.500,00 (pari al 70% del finanziamento);
- con nota del 5 marzo 2026 (prot. reg. O1.2026.0004043), trasmessa a mezzo PEC, l'impresa ha comunicato al Responsabile del Procedimento, la rinuncia all'agevolazione concessa a valere sull'Avviso della misura "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale" per il progetto con ID 5879975;
- con nota del 27 marzo 2026 (prot. reg. O1.2026.0005903), trasmessa a mezzo PEC, il soggetto finanziatore ha dichiarato che l'impresa OFFICINE FRATELLI TAIOCCHI - S.P.A. ha rimborsato anticipatamente l'importo totale della quota di finanziamento erogato a titolo di anticipo pari a euro 1.067.500,00 in relazione al progetto con ID 5879975 e di non aver null'altro da pretendere da Regione Lombardia in riferimento alla garanzia rilasciata a suo favore;

CONSIDERATO che:

- l'accantonamento al fondo di garanzia stabilito per l'impresa OFFICINE FRATELLI TAIOCCHI - S.P.A. dal citato decreto di concessione è pari a euro 343.125,00;
- non sono stati erogati all'impresa OFFICINE FRATELLI TAIOCCHI - S.P.A. né il saldo del finanziamento né il contributo in conto capitale che, come prevede l'Avviso, vengono erogati solo successivamente alla conclusione del progetto e alla verifica della rendicontazione finale delle spese;



Regione Lombardia

DATO ATTO che l'avviso prevede al comma 3b) dell'art. D.2.b "Decadenza" che "La restituzione dell'ammontare dell'ESL relativo alla garanzia non si applica in caso di rimborso totale anticipato volontario del Finanziamento" e pertanto non si richiede la restituzione della quota dell'ESL relativa alla Garanzia indicata nel provvedimento di concessione;

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto della rinuncia presentata dall'impresa OFFICINE FRATELLI TAIOCCHI - S.P.A. (C.F. 00209550169) in data 5 marzo 2026 (prot. Reg. O1.2026.0004043), riferita all'agevolazione concessa con il decreto del 28 novembre 2024, n. 18629, a valere sull'Avviso della misura "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale, per il progetto con ID 5879975;
- dichiarare la decadenza dal beneficio dell'agevolazione concessa all'impresa OFFICINE FRATELLI TAIOCCHI - S.P.A. per il suddetto progetto con ID 5879975;
- dare atto che, a seguito dell'estinzione anticipata volontaria del finanziamento da parte dell'impresa OFFICINE FRATELLI TAIOCCHI - S.P.A., perde efficacia la lettera di garanzia emessa contestualmente all'adozione del decreto di concessione da Regione Lombardia a favore del soggetto finanziatore;
- autorizzare Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore della misura a rendere nuovamente disponibili le risorse pari a euro 343.125,00 da destinare al Fondo di garanzia e pari a euro 225.000,00 da destinare alla quota di fondo relativa ai contributi in conto capitale;

VISTO quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO in particolare l'art. 9, commi 6 e 7 del DM 115/2017 in cui è stabilito che il soggetto concedente successivamente alla registrazione dell'aiuto è tenuto a trasmettere attraverso la procedura informatica eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale a seguito della quale il Registro nazionale aiuti rilascia uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione;

DATO ATTO che:

- il codice identificativo della misura CAR è 26488 e l'ID del Bando è 89854;
- al progetto con id 5879975 è stato assegnato il codice identificativo dell'aiuto COR 23134663;
- la variazione di cui al presente provvedimento è stata registrata con il seguente codice di variazione COVAR 1667687;



Regione Lombardia

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa "Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG URI";
- la D.G.R. 20 maggio 2024, n. XII/2340 che ha approvato il VII Provvedimento organizzativo del 2024 modificando la denominazione della U.O. in "Programmazione Comunitaria e Commercio" e confermando la responsabilità per le misure di competenza della Direzione generale Sviluppo economico del PR FESR 2021-2027 al Dirigente di tale Unità Organizzativa;
- il decreto del 2 febbraio 2026 n. 1193 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione generale Sviluppo economico nominato con la D.G.R. 13 luglio 2023, n. XII/628 ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa "Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione" la responsabilità dell'azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI – Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale" del PR FESR 2021-2027 per le attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione;

ATTESTATO che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiefesr2021-2027>);

ATTESTATO che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 s.m.i. ha avuto luogo in sede di adozione del decreto 28 novembre 2024, n. 18629 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il procedimento nei termini di cui all'art. 2, comma 2 della Legge n. 241/90;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il CUP della misura "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale" Azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI" – PR FESR 2021-2027 è: E42E22001190009;

VISTE:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale" e ss.mm.ii;



Regione Lombardia

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di prendere atto della rinuncia presentata dall'impresa OFFICINE FRATELLI TAIOCCHI - S.P.A. (C.F. 00209550169) in data 5 marzo 2026 (prot. reg. O1.2026.0004043), riferita all'agevolazione concessa con il decreto 28 novembre 2024, n. 18629, a valere sull'Avviso della misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale, per il progetto con ID 5879975.
2. Di dichiarare la decadenza dal beneficio dell'agevolazione concessa all'impresa OFFICINE FRATELLI TAIOCCHI – S.P.A. per il suddetto progetto con ID 5879975.
3. Di dare atto che, a seguito dell'estinzione anticipata volontaria del finanziamento da parte dell'impresa OFFICINE FRATELLI TAIOCCHI - S.P.A. perde efficacia la lettera di garanzia emessa contestualmente all'adozione del decreto di concessione da Regione Lombardia a favore del soggetto finanziatore.
4. Di autorizzare Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore della misura a rendere nuovamente disponibili le risorse pari a euro 343.125,00 da destinare al Fondo di garanzia e pari a euro 225.000,00 da destinare alla quota di fondo relativa ai contributi in conto capitale.
5. Di attestare che, la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 s.m.i., ha avuto luogo in sede di adozione del decreto 28 novembre 2024, n. 18629 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito regionale dedicato alla programmazione europea
(<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027>).
7. Di trasmettere il presente provvedimento all'impresa OFFICINE FRATELLI TAIOCCHI - S.P.A., al soggetto finanziatore e a Finlombarda S.p.A., attraverso la piattaforma Bandi e Servizi per gli adempimenti di competenza.

La Dirigente
MARIA CARLA AMBROSINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.